

Position Paper: Bozze di schemi di accreditamento degli Organismi di valutazione della conformità per il rilascio delle certificazioni delle persone fisiche e giuridiche di cui al Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2215

A CURA DI:



ASSOCIAZIONE
TECNICI DEL
FREDDO



Unione del Caldo
e del Freddo Green

Federchimica Assogastecnici

Sommario

•	<i>1 Premessa</i>	3
•	<i>2 Oggetto</i>	3
•	<i>3 Sintesi delle bozze</i>	3
•	<i>3.1 Schema di accreditamento persone fisiche – sintesi della bozza</i>	3
•	<i>3.2 Schema di accreditamento persone giuridiche – sintesi della bozza</i>	3
•	<i>4 Posizione di Associazioni di Categoria</i>	3
•	<i>4.1 Considerazioni generali</i>	3
•	<i>4.2 Schema di accreditamento persone fisiche – posizione</i>	4
•	<i>4.2.1 Organismi terzi e criteri di competenza degli esaminatori</i>	4
•	<i>4.2.2 Esenzione dall’esame e riconoscimento di qualifiche pregresse</i>	4
•	<i>4.2.3 Modalità d’esame</i>	5
•	<i>4.2.4 Sorveglianza</i>	5
•	<i>4.2.5 Transitorio certificazioni</i>	6
•	<i>4.3 Schema di accreditamento persone giuridiche – posizione</i>	6
•	<i>4.4 Criticità e Proposte per la Banca Dati F-Gas e il Riconoscimento della Figura del Frigorista</i>	6
•	<i>4.5 Proposta di Collaborazione e Supporto Tecnico</i>	7

1. Premessa

Il Regolamento di Esecuzione (UE) 2024/2215 ha stabilito nuovi requisiti per la certificazione in conformità al Regolamento (UE) 2024/573, abrogando il precedente 2015/2067. Gli Stati Membri dovranno comunicare i loro programmi di certificazione entro un anno. Accredia ha diffuso le bozze per persone fisiche e imprese in vista di una riunione con MASE e altri rappresentanti del settore.

2. Oggetto

Il documento espone le osservazioni sulle bozze di Accredia, relative agli schemi di accreditamento per la certificazione di imprese e persone fisiche coinvolte nelle attività previste dai Regolamenti di Esecuzione (UE) 2024/2215, 2025/625, 2025/627, 2025/623.

3. Sintesi delle bozze

3.1. Schema di accreditamento persone fisiche

Lo schema adegua la certificazione delle persone al Regolamento (UE) 2024/573 e ai Regolamenti di Esecuzione specifici. Prevede sei certificazioni diverse per tipologia di gas refrigerante (HFC-HFO, NH₃, CO₂, Idrocarburi). La certificazione dura 7 anni con sorveglianza annuale. Le certificazioni esistenti (2015/2067) sono valide fino a scadenza (10 anni), ma è richiesto un esame integrativo entro il 12/03/2027 per operare su HC, cicli ORC o sistemi di refrigerazione mobili contenenti F-GAS.

3.2. Schema di accreditamento persone giuridiche

Lo schema adegua la certificazione delle imprese al Regolamento (UE) 2024/573 e ai Regolamenti di Esecuzione 2024/2215 e 2025/625. La certificazione dura 7 anni e prevede una prima verifica in sede, seguita da esami documentali e rinnovo in sede. Per le imprese individuali, la verifica è solo documentale. Le imprese già certificate (2015/2067) mantengono l'iscrizione al Registro telematico nazionale e dovranno aggiornare la certificazione entro 2 anni (12 marzo 2027) per le nuove attività. Il certificato esistente vale sempre cinque anni.

4. Osservazioni e richieste di modifica

4.1. Considerazioni generali

Le nuove regolamentazioni pongono l'accento sulla sicurezza nella gestione dei gas refrigeranti, influenzando certificazione e responsabilità. L'adeguamento dovrebbe considerare l'evoluzione del mercato e minimizzare i costi per professionisti e imprese con esperienza. Attualmente, i soggetti certificatori non sono pienamente preparati per i gas alternativi (ammoniaca, propano, anidride carbonica). Molte aziende, avendo già sostenuto costi per il rinnovo sotto il regolamento abrogato, dovranno affrontare nuove spese per ricertificazioni.

Si richiede pertanto di:

- Valutare, per figure con comprovati requisiti ed esperienza le modalità d'esame, concentrando il focus del medesimo sulle novità tecniche e legislative che nel tempo emergeranno.

- Introdurre regole di sorveglianza più congrue, con una formazione obbligatoria significativa e senza costi eccessivi di rinnovo.
- Prevedere periodi transitori più flessibili e aderenti alle realtà del mercato.

4.2. Schema di accreditamento persone fisiche - richieste di modifica

4.2.1. Organismi terzi e criteri di competenza degli esaminatori

Si richiede una definizione più dettagliata dei requisiti sostanziali per gli esaminatori. La bozza attuale fa riferimento a una generica "esperienza quinquennale sul campo" senza criteri di valutazione chiari, rendendo difficile l'accertamento di competenze specifiche sui recenti gas refrigeranti alternativi.

Si propongono i seguenti requisiti minimi e percorsi formativi per gli esaminatori:

- **Certificazione F-Gas unita a comprovata esperienza nella formazione specifica (quinquennale) di settore:** L'esaminatore deve possedere una certificazione F-Gas valida e dimostrare un'esperienza lavorativa e nella formazione professionale di almeno 5 anni su gas fluorurati ed infiammabili.
- **Formazione specifica per gas refrigeranti alternativi:** Gli esaminatori dovrebbero aver frequentato e superato corsi specifici per la manipolazione e sicurezza dei nuovi refrigeranti (es. corsi antincendio per infiammabili, patentino per gas tossici per ammoniaca) e dimostrare una solida esperienza (decennale) nella pratica installativa e manutentiva di queste tecnologie..
- **Percorso formativo e di aggiornamento standardizzato:** Si suggerisce l'istituzione di un percorso formativo obbligatorio e standardizzato per gli esaminatori, gestito da istituti di formazione superiore, con valutazione di finanziamenti PNRR.

È fondamentale definire con precisione i requisiti delle strutture d'esame per garantire ambienti adeguati e attrezzature conformi agli standard di sicurezza. Si richiede una specifica dettagliata per:

- **Laboratorio o locale d'esame:** Requisiti minimi di spazi, sicurezza (ventilazione, uscite di sicurezza), illuminazione e condizioni ambientali specifiche per categoria di refrigerante.
- **Macchinario su cui effettuare l'esame:** Specifiche chiare sui tipi di apparecchiature rappresentative delle diverse casistiche professionali e idonee alla tipologia di refrigerante.
- **Strumentazione con cui effettuare l'esame:** Elenco dettagliato della strumentazione necessaria (cercafughe, manometri, pompe del vuoto, recuperatori, bilance), con indicazioni su certificazioni e manutenzioni, specifica per tipologia di gas.

Si consiglia vivamente di:

- **Non eseguire esami con più categorie di patentino contemporaneamente:** Gli esami dovrebbero essere prove separate per ogni categoria, questo perché la tipologia tecnica delle apparecchiature, i precetti di sicurezza che queste devono rispettare, nonché la competenza degli esaminatori sono molto diverse.
- **Svolgere gli esami in giorni e luoghi diversi:** Per ragioni di sicurezza e logistiche legate alle diverse tipologie di refrigeranti, le prove relative a categorie diverse dovrebbero svolgersi in ambienti specifici e in giornate distinte.
- **Le unità frigorifere adoperate durante le valutazioni pratiche siano in piena ottemperanza con quanto stabilito** dalle lettere a e b del paragrafo 2, articolo 3 del Regolamento UE 2215/2024. In dettaglio, per le simulazioni d'esame afferenti alla categoria A2, si deve garantire l'utilizzo di apparecchiature con un quantitativo di gas refrigerante inferiore a 3 kg. Al contrario, per le

simulazioni d'esame della categoria A1, è obbligatorio l'uso di apparecchiature frigorifere che contengano oltre 3 kg di gas refrigerante.

4.2.2. Esenzione dall'esame e riconoscimento di qualifiche pregresse

Si richiede di inserire specifiche per l'esenzione dall'esame, in ragione di evidenze di certificazioni e formazione pregressa, anche differenziata per tipologia di gas refrigerante.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3 del Regolamento (UE) 2024/2215, gli Stati membri possono consentire agli organismi di certificazione di esentare il richiedente dall'obbligo di superare l'esame di cui al paragrafo 1 se questi ha acquisito in precedenza qualifiche, competenze e conoscenze equivalenti a quelle di cui all'allegato I, o di esigere che il richiedente superi solo un esame integrativo, qualora le qualifiche, le competenze e le conoscenze acquisite in precedenza corrispondano parzialmente a quelle elencate nell'allegato I. Nella bozza fornita sembra che sia stata presa in considerazione solo l'integrazione ma non l'esenzione.

Si ricorda che esistono soggetti in possesso di:

- certificazione delle competenze delle persone secondo la EN13313 (ora ISO 22712), che attesta le competenze richieste ai tecnici del freddo a livello europeo attraverso formazione e valutazione delle competenze del personale che maneggia refrigeranti infiammabili;
- abilitazione gas tossici come previsto dal R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, utile per comprovare la competenza sull'ammoniaca;
- certificazione Real Alternatives: un programma di formazione ufficiale europeo che offre corsi di formazione e un sistema di certificazione sui refrigeranti alternativi a basso GWP (HFO, idrocarburi, anidride carbonica e ammoniaca). I programmi di formazione e valutazione Real Alternatives sono in linea con l'allegato I del nuovo atto di attuazione della certificazione F-gas dell'UE 2024/2215 per HC e CO2 e soddisfano i criteri dell'articolo 10, punto "a" dello stesso regolamento.

4.2.3. Modalità d'esame

Si richiede una revisione urgente delle condizioni di durata e esecuzione dell'esame teorico e pratico. L'attuale struttura (30% teorico, 70% pratico) e le tempistiche (33 domande in 40 minuti) sono problematiche, non consentendo una verifica efficace delle conoscenze specifiche tra le diverse tipologie di refrigeranti, che presentano differenze legislative, tecniche e operative sostanziali.

Per garantire una valutazione approfondita, si propone di ripristinare le tempistiche del precedente schema di certificazione per ogni esame specifico di categoria:

- 90 minuti per la parte teorica.
- 90 minuti per la parte pratica.

Gli esami dovrebbero essere specifici per ogni categoria di patentino, con tempi e domande calibrate per approfondire le peculiarità del singola categoria di refrigerante e caratteristiche tecnologiche e procedure di sicurezza specifiche.

4.2.4. Sorveglianza

Le sorveglianze sono percepite come un onere burocratico e una tassa, con impatto limitato sulla verifica delle competenze.

Per un mantenimento più efficace, e continuamente aggiornato, delle competenze, si propone di introdurre – coerentemente con quanto previsto dal Regolamento F-Gas 2024/573 – in alternativa alla sorveglianza periodica un sistema di formazione continua: il tecnico certificato potrà non essere assoggettato al rinnovo attraverso esame se sarà in grado di attestare la partecipazione annuale a corsi specifici di formazione e aggiornamento inerenti i settori di competenza della sua certificazione, per un ammontare non inferiore alle venti ore annuali. Questi corsi, presso enti riconosciuti, su programmi anch'essi riconosciuti e standardizzati, dovranno coprire nuove tecnologie, normative e migliori pratiche operative, valorizzando l'aggiornamento continuo.

Si richiede di specificare meglio le condizioni di sorveglianza. Ad esempio, è necessario stabilire se gli interventi su HFO e refrigeranti A3 sono equivalenti. Inoltre, l'effettuazione di un intervento nel biennio sembra in contrasto con le attestazioni documentali annuali.

4.2.5. Transitorio certificazioni

Si richiede di specificare meglio le condizioni di intervento su "nuove apparecchiature" e di prevedere un congruo periodo di transizione. I certificati del Regolamento (UE) 2015/2067 rimarranno validi fino a scadenza, ma per operare su nuove apparecchiature e quelle contenenti idrocarburi, è necessario aggiornare l'attività.

È fondamentale prevedere un tempo di transizione, ad esempio due anni tra la pubblicazione del DPR e il limite oltre il quale non sarà più possibile operare senza l'aggiornamento della certificazione, considerando che gli impianti con le nuove tecnologie sono già in commercio, e senza un congruo numero di tecnici frigoristi certificati rischiano di non poter ricevere assistenza.

4.3. Schema di accreditamento persone giuridiche – richieste di modifica

Si propone di operare un distinguo preciso tra "attrezzature" e "strumenti", definendone chiaramente la necessità di possesso e i requisiti di taratura/manutenzione. Si ritiene necessario che la lista degli strumenti da sottoporre a taratura per il mantenimento della certificazione aziendale sia oggetto di specifico approfondimento tra enti notificati e associazioni tecniche in modo da formulare una lista coerente con l'obiettivo congiunto di buona prassi e di contenimento dei costi.

4.4. Criticità e Proposte per la Banca Dati F-Gas e il Riconoscimento della Figura del Frigorista

Durante la riunione del 13/06/2025, Ecocerved ha chiarito che la Banca Dati F-Gas avrebbe compreso gli inserimenti relativi esclusivamente agli interventi su apparecchiature contenenti i gas refrigeranti elencati negli Allegati I, II e III del Regolamento 573/2024. Questa interpretazione risulta però in contrasto con quanto espresso dal MASE. Si chiede, pertanto che vengano forniti chiarimenti in merito.

Si suggerisce inoltre di:

Si suggerisce di valutare l'opportunità di estendere l'impiego del portale per la gestione di ulteriori adempimenti prescritti dalla normativa vigente, inclusa la procedura di censimento

degli impianti termici conformemente al DPR 74/2013. L'obiettivo primario è garantire l'uniformità tra i registri catastali regionali, favorendo in tal modo una completa attuazione delle disposizioni legislative e consentendo un flusso comunicativo ottimizzato tra le entità operanti nel settore e le istituzioni pubbliche, attraverso l'adozione di un unico ecosistema digitale, abilitando così un interscambio dati efficiente tra le imprese del settore e le autorità competenti mediante un punto di accesso unificato.

4.5. Proposta di Collaborazione e Supporto Tecnico

Il tavolo di lavoro, inclusivo di associazioni di categoria e costruttori, si rende pienamente disponibile a collaborare attivamente con Accredia per definire:

- **Un Protocollo d'Esame specifico per la Qualificazione degli Esaminatori.**
- **I requisiti delle strutture d'esame.**
- **La revisione della struttura e durata delle prove d'esame.**
- **L'implementazione di modelli alternativi di mantenimento delle competenze.**

Questa collaborazione, basata su competenza tecnica e conoscenza del mercato, è fondamentale per supportare il legislatore e creare un sistema di certificazione robusto, credibile e allineato alle esigenze attuali e future del settore.